

Sentenza: 6 dicembre 2016, n. 10/2017 (deposito del 13/01/2017)

Materia: Autonomia contabile dei Consigli regionali – gruppi consiliari - controlli

Parametri invocati: artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 Cost.; D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 7 dicembre 2012, n.213, in qualità di norma interposta; il principio di leale collaborazione

Giudizio: conflitto di attribuzione

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, del 25.06.2015, n. 312

Esito: 1) Dichiarazione di inammissibilità delle censure del ricorso promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato relativamente alla richiesta di restituzione delle somme non regolarmente computate, nonché alla rendicontazione delle spese per il personale e l'attività di comunicazione anche via web;

2) reiezione del ricorso nella parte restante, con conseguente dichiarazione di infondatezza del conflitto di attribuzione

Estensore nota: Marialuisa Palermo

Sintesi:

La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei Conti in epigrafe, mediante la quale è stata dichiarata l'irregolarità del rendiconto del gruppo misto al Consiglio Regionale, riferita al periodo 1 gennaio - 31 marzo 2015.

In particolare, la Regione Veneto ha fondato le proprie argomentazioni a sostegno della regolarità del rendiconto, censurata dai giudici contabili, sull'approdo cui la Corte Costituzionale era giunta con l'emanazione della sentenza n. 39 del 2014. In tale pronuncia, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, terzo periodo, del D.L. n.174 del 2012, quest'ultima aveva ritenuto che una disposizione di tal fatta, che disponeva per il gruppo consiliare la decadenza del diritto all'erogazione di risorse per l'anno in corso da parte del Consiglio regionale, nel caso di mancata regolarizzazione della rendicontazione entro il termine fissato, fosse da considerarsi alla stregua di «*una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio*», operante automaticamente *ex lege*. In altre parole, l'automatismo in questione si risolveva

nell'assenza di una previsione avente ad oggetto un filtro correttivo che consentisse di graduare la sanzione sulla base della natura del vizio riscontrato dalla Corte dei Conti.

Di qui, dunque, l'elaborazione da parte della ricorrente di una tesi difensiva secondo la quale un intervento siffatto delle Giudice delle Leggi confermerebbe l'opzione ermeneutica in base alla quale potrebbero essere correttamente oggetto di un sindacato da parte dei Giudici contabili (dagli esiti negativi) esclusivamente delle decisioni di spesa contrassegnate da profili di "abnormità", ossia «*manifestamente irragionevoli o arbitrarie*».

La Regione Veneto ha concluso, pertanto, con la richiesta di annullamento della deliberazione impugnata in quanto illegittima «*per interferenza e menomazione delle competenze costituzionalmente riservate al Consiglio Regionale*», nonché con la relativa e conseguente richiesta di dichiarazione di difetto di attribuzione della sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ad esercitare un siffatto sindacato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in giudizio e, fra le altre, ha sollevato eccezione di inammissibilità del prefato ricorso per assenza di tono costituzionale del medesimo con riferimento, in particolare, alle censure relative alla presunta irregolarità del controllo operato sulle spese per il personale e le attività di comunicazione, anche via web, effettuate dal gruppo consiliare.

La Corte Costituzionale ha accolto quest'ultima censura, consacrando in tal modo l'irrelevanza della medesima con riguardo ai parametri normativi attributivi delle competenze costituzionali dei rispettivi enti, ed affermando, viceversa, la sua appartenenza al più ampio *genus* delle doglianze da far valere dinanzi alla giurisdizione comune, trovando essa la propria fonte in un presunto illegittimo esercizio della funzione di controllo contabile attribuita alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Parimenti sfornita di tono costituzionale è stata giudicata la censura mediante la quale la ricorrente si opponeva alla richiesta di restituzione delle somme irregolarmente rendicontate, in quanto l'oggetto della contestazione si è rivelato essere del tutto estraneo alle attribuzioni costituzionali del Consiglio Regionale e dei gruppi consiliari.

Infine, la Corte ha dichiarato l'infondatezza del motivo del ricorso col quale la Regione Veneto lamentava la natura "abusiva" del controllo esterno esercitato dalla Corte dei Conti, in quanto esorbitante rispetto alla mera verifica di «*conformità del rendiconto al modello deliberato in sede di Conferenza permanente*», ed a seguito del quale la medesima ha proceduto ad emanare la delibera *de qua*. Secondo i Giudici costituzionali, il potere di sindacato attribuito in capo alla giurisdizione contabile dall'art.1, comma 11, del D.L. n.174 del 2012, si estrinseca, fra gli altri, anche attraverso

la verifica della *«veridicità e correttezza delle spese»*, in modo tale da garantire la corrispondenza fra queste ultime e l'attività istituzionale del gruppo consiliare.

La portata di questo criterio è tale dunque da consentire che il controllo esercitato sui rendiconti dei gruppi consiliari, seppur scevro da qualsivoglia valutazione di merito circa il contenuto di scelte connotate da esclusiva natura politica, *«non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei Conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge»*.